

ALLEGATO  
all'atto registrato  
Il ... 22/03/2024 ...  
al N. ... 161 ...  
Serie ... 3 ...

## STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

### ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, un'Associazione di promozione sociale denominata: **"THYRUS"**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (*in sigla APS*)" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"THYRUS Associazione di promozione sociale"**, in sigla denominata **"THYRUS APS"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

### ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Terni, in Via Luigi Pasteur n.29, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito dello stesso Comune deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

### ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'associazione può svolgere senza scopo di lucro attività volte alla valorizzazione e riqualificazione del contesto urbano con interventi di miglioramento e rigenerazione di spazi abbandonati, degradati o spogli, nonché con l'ideazione e la realizzazione di opere da inserire in spazi pubblici quale

contributo all'arte urbana promuovendo anche interventi di Urban art, attraverso la presentazione e realizzazione di progetti sviluppati per appositi spazi cittadini, di valore simbolico, culturale e ambientale; gli obiettivi approvati dal C.D. potranno essere raggiunti anche con la partecipazione di aziende / società / associazioni di riferimento per il territorio, creando una rete locale imprenditoriale e istituzionale, impegnata e coinvolta in maniera diretta e indiretta nella partecipazione e costruzione del progetto proposto; lasciando spazio ai sostenitori di contribuire nel modo a loro nel più congeniale ed inerenti le loro possibilità, in accordo con i promotori del Progetto, intervenendo come *contributori / supporter / sponsor / fornitori di materiali e/o manodopera* o supportando anche con donazioni. Ai Sostenitori, qualora volessero, verrà riconosciuto il loro apporto in modo tangibile e riconoscibile durante e dopo la realizzazione del progetto proposto.

L'associazione si prefigge inoltre, di agire con attività ricreative e culturali anche nei settori del sociale della cultura e dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale; oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando, ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni, in modo da svolgere le proprie attività instaurando, se necessario, rapporti con altre associazioni enti pubblici o privati.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a.] valorizzare e riqualificare il contesto urbano con interventi di rigenerazione di spazi abbandonati/degradati/spogli;
- b.] ideare e realizzare opere da inserire negli spazi pubblici quale contributo all'Arte Pubblica e promuovere interventi di Street Art;
- c.] favorire e promuovere la ricerca e la riscoperta della Storia e dell'Arte locale attraverso l'organizzazione di Convegni, Congressi, Concorsi, Corsi, Centri di Studio e Incontri destinati agli associati e alla Comunità;
- d.] valorizzare e promuovere il territorio ed il suo patrimonio artistico-culturale materiale e immateriale tramite i canali propri del marketing territoriale;
- e.] contribuire allo sviluppo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- f.] organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- g.] avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- h.] organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- i.] promozione e diffusione di attività culturali, turistiche, espositive, ricreative e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra i Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le

iniziative di studio; e la promulgazione di progetti, di qualsiasi genere, volti al coinvolgimento della popolazione.

- j.]** edizione e diffusione di pubblicazioni connesse alle attività sopra indicate;
- k.]** gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- l.]** compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- m.]** porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi in vigore in materia;
- n.]** gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza, per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale.

2]L'associazione persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a.]** realizzazione, promozione e diffusione di progetti, attività e iniziative culturali legate all'arte, all'artigianato e al design, valorizzando così professioni in cui si incontrano manualità e intelletto;
- b.]** promozione di attività didattiche aperte a tutti, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, convegni, seminari, stage;
- c.]** organizzazione e realizzazione, anche per conto terzi, di progetti, manifestazioni, eventi, iniziative, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- d.]** promozione di scambi culturali con artisti, artigiani, designer, professionisti del settore artistico, sociale e culturale italiani e stranieri;
- e.]** divulgazione della cultura dell'arte attraverso la promozione di progetti, di artigianato, di design, approfondendo aspetti tecnici, pratici e di sviluppo, attraverso incontri, seminari, discussioni, pubblicazioni, libri e dispense, ed anche con la promozione e realizzazione di opera di vario genere da inserire nel contesto cittadino;
- f.]** realizzazione di iniziative editoriali mirate alla diffusione, alla didattica e alla promozione, attraverso l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- g.]** collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili o che collaborino allo stesso scopo in materia di realizzazione di progetti;

h.] gestione di ogni altra iniziativa, proposta, progetto ritenuto idoneo al raggiungimento degli obiettivi sociali, culturali e di crescita del territorio;

i.] disponibilità a quanti, soggetti operanti nei diversi settori coinvolti, chiedano di utilizzare le conoscenze dell'Associazione; in particolare stabilire rapporti e collaborazioni con Istituzioni pubbliche, Enti privati ed Enti stranieri, per favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite.

3] Le finalità sopra citate potranno essere perseguite anche attraverso l'intervento dei Soci nei campi indicati, anche mediante associazione con parti terze; partecipazione a bandi relativi all'erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell'oggetto sociale da chiunque emanati: Unione Europea, Stato Italiano, Regioni, Province, Comuni, enti privati, pubblici e di natura mista; ricerca fondi e contributi presso persone fisiche, istituzioni pubbliche, persone giuridiche ed enti di governo transnazionale, nazionale e locale, oltre che fondazioni e onlus. L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguono obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del CTS; In particolare:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

J) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della *legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

M) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività istituzionali sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi,

E' attribuita al Consiglio direttivo la competenza di individuare le attività concretamente esercitabili.

Le finalità sopra citate potranno essere perseguite anche attraverso l'intervento dei Soci nei campi indicati, anche mediante associazione con parti terze; partecipazione a bandi relativi all'erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell'oggetto sociale da chiunque emanati: Unione Europea, Stato Italiano, Regioni, Province, Comuni, enti privati, pubblici e di natura mista; ricerca fondi e contributi presso persone fisiche, istituzioni pubbliche, persone giuridiche ed enti di governo transnazionale, nazionale e locale, oltre che fondazioni e onlus. L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguono obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

A

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto al trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

BO

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

M

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

M

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

M

SP

## **SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO**

### **ART. 5) VOLONTARI**

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

## ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, l'Associazione deve essere costituita da associati persone fisiche in numero non inferiore a sette, e/o da almeno tre A.P.S. che accettino le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni, il tutto finalizzato allo svolgimento, in favore dei propri associati, o di terzi, delle attività di interesse generale sopra indicate all'articolo 4, avvalendosi in modo prevalente dell'opera degli associati stessi.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I soci si suddividono in due categorie:

- soci ordinari (con diritto di voto)
- soci onorari (senza diritto di voto)

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

## ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, tranne ai soci onorari che non hanno diritto di voto.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' in a circle and the name 'M. G. O.' written vertically.

quote e contributi associativi straordinari.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

#### **ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA**

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

I soci potranno essere tenuti a versamenti ulteriori in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario o a quelli di cui al punto precedente.

I soci minorenni non pagano la quota associativa e sono rappresentati dall'esercente la responsabilità genitoriale.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

## **ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, nei seguenti casi:

- quando presentano le proprie dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- quando l'espulsione o la radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- quando ne avviene il decesso.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

### **ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari



dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

#### **ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO**

Le votazioni possono avvenire peralzata di mano. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

#### **ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

#### **ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter c.c..

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, in quanto compatibili.

#### **ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo :

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

#### **ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

#### **ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

#### **ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

### **ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

#### **ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA**

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

##### **ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del CTS, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati;

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

##### **ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE**

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 220.000 (duecentoventimila) euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Il bilancio sarà depositato presso il R.U.N.T.S.

#### **ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI**

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ART. 29) LO SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

##### **ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS**

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

## ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

F. to:

F. to:

F. to:

F. to:

*Maria Rosaria*

*F. to*

*Maria Rosaria*

*Giuseppe Juba*

